



# **Comune di Mercato S. Severino**

(Provincia di Salerno)

## ***Regolamento per le progressioni verticali con procedura comparativa***

*(ex art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001,  
come sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 80/2021,  
convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021)*

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 267 del 13/12/2022

In vigore dal   /  /

## **Art. 1 – Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra categorie diverse del personale dipendente del Comune di Mercato S. Severino, d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in attuazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, del [D. Lgs. n. 165/2001](#), come modificato dal [D.L. n. 80/2021](#), convertito con [L. n. 113/2021](#).

Le categorie sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali del 31/03/1999 e s.m.i.

Le progressioni tra categorie consentono il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

Il Comune prevede di avviare le procedure per le progressioni verticali nel piano triennale del fabbisogno del personale o altra equivalente tipologia di atto programmatico.

## **Art. 2 – Requisiti per la partecipazione**

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente che al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni e che :

- abbiano conseguito valutazione positiva negli ultimi tre anni in servizio;
- non abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari;
- siano in possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;

I titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:

- 1) licenza di scuola media inferiore, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica A che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica B.
- 2) diploma di scuola secondaria superiore, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica B che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica C.
- 3) diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica C che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica D.

In ogni caso, ad integrazione e specificazione delle norme in tema di requisiti per la partecipazione, si richiama quanto previsto dal CCNL vigente al momento dell'espletamento della procedura di selezione.

I titoli di studio devono essere attinenti al profilo oggetto di procedura comparativa, come specificamente individuati dal singolo avviso di selezione.

### Art. 3 – Avviso di selezione

Gli avvisi di selezione, predisposti dalla competente Area, sono pubblicati per la durata di almeno sette giorni sul sito istituzionale dell'Ente e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate, nonché la scadenza originaria per la maturazione dei titoli.

### Art. 4 – Procedura comparativa

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione alla categoria superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un **totale massimo possibile di punti 100**:

- 1) la performance positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, intendendosi per tale quella con punteggio definito dal sistema di valutazione, con attribuzione di un punteggio **massimo di 24 punti**, nel triennio, come da tabella sottostante

valutazione <i>performance</i> ( <i>media</i> )	punteggio annuale
90 – 100	8
80 – 89	7
70 – 79	6
60 – 69	5

- 2) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione. Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un **totale massimo complessivo di 46 punti**:

- a) per posti di categoria "D" – massimo punti 20:
  - punti 9 per voto 110/110 e lode conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
  - punti 8 per voto da 105 a 109/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
  - punti 6 per voto da 100 a 104/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
  - punti 4 per voto da 90 a 99/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
  - punti 2 per laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, ulteriore rispetto al titolo utile per l'ammissione;
  - punti 1 per dottorato di ricerca (DR), fino a un massimo di 2 punti;
  - punti 1 per ogni Master di 2° livello ([DM 270/2004](#)), fino a un massimo di 3 punti;
  - punti 0,50 per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 2 punti;
  - punti 0,5 per ogni Diploma di Specializzazione (DS), fino ad un massimo di 2 punti;

per posti di categoria "C" – massimo punti 20:

- punti 7 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 5 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 4 per voto da 70 a 79/100 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 2 per diploma universitario (DU);
- punti 3 per laurea triennale (L), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;
- punti 1 per dottorato di ricerca (DR), fino a un massimo di 2 punti;
- punti 1 per ogni Master di 2° livello ([DM 270/2004](#)), fino a un massimo di 2 punti;
- punti 0,50 per ogni Master universitario di 1° livello ([DM 270/2004](#)), fino ad un massimo di 2 punti;
- punti 0,50 per ogni Diploma di Specializzazione (DS); fino ad un massimo di 2 punti;

per posti di categoria "B" – massimo punti 20:

- punti 10 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione;
- punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione;
- punti 5 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione;
- punti 4 per voto da 70 a 79 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione;
- punti 4 per diploma universitario (DU);
- punti 6 per laurea triennale (L), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;

- b)** servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, [D. Lgs. n. 165/2001](#), anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 2 per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione ovvero in altra categoria superiore, fino ad un **massimo di punti 14**;
- c)** corsi di formazione e/o perfezionamento attinenti, con esame finale, il cui superamento risulti comprovato da certificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, svolti nell'ultimo triennio, con attribuzione di 0,25 punti per corso, **fino ad un massimo di punti 4**;
- d)** docenze attinenti alla qualifica professionale/profilo: punti 0,50 per ogni incarico, **fino ad un massimo di punti 4**;

e) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri Enti di cui all'art. 1, comma 2, [D. Lgs. n. 165/2001](#), per la stessa categoria oggetto della selezione ovvero per altra categoria superiore: 0,50 punto per ciascuna idoneità, **fino ad un massimo di 4 punti**;

**3)** il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, nell'ultimo quinquennio, assegnati con specifici provvedimenti di carattere organizzativo non valutati nelle tipologie precedenti. Tale elemento di valutazione consente l'attribuzione di un punteggio per un totale massimo complessivo di **30 punti** (5 punti per ogni tipologia di incarico).

#### **Art. 5 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura**

Scaduto il termine previsto nell'avviso di selezione, una Commissione composta dal Segretario Generale, dal Responsabile dell'Area Personale nonché dal Responsabile dell'Area interessata alla procedura comparativa, procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili.

Le graduatorie avranno validità per l'annualità in corso e saranno utilizzate nella misura e nei limiti di progressione verticale previste nel Piano del Fabbisogno di Personale.

I soggetti destinatari della procedura di progressione verticale sono, previo consenso, esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, secondo periodo, del C.C.N.L. 21/05/2018 Funzioni Locali.

#### **Art. 6 – Trattamento economico**

Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e avrà decorrenza dalla data di adozione della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

#### **Art. 7 – Norma di rinvio**

Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra norma regolamentare incompatibile con le nuove disposizioni. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli effetti dei provvedimenti assunti in esecuzione di precedenti normative in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso.